



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-186/20, 30 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:786	HYDINA SK s.r.o. contro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,	Decima	Rinvio pregiudiziale	SK	Ultima istanza	/	/	Cooperazione amministrativa iva e tutela del contribuente	Cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Regolamento (UE) n. 904/2010 – Articoli da 10 a 12 – Scambio di informazioni – Verifica fiscale – Termini – Sospensione della verifica fiscale in caso di scambio di informazioni – Superamento del termine imposto per comunicare informazioni
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - Imposizione indiretta (IVA)									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
<p>«1) Se il considerando 25 del [regolamento n. 904/2010], il quale stabilisce che “[i] termini indicati nel presente regolamento per la trasmissione di informazioni sono da considerarsi periodi massimi”, debba essere interpretato nel senso che si tratta di termini che non possono essere superati e, ove questi siano superati, se ciò implichi l’illegittimità della sospensione della verifica fiscale.</p> <p>2) Se esista una conseguenza (sanzione) per il mancato rispetto dei termini per la realizzazione dello scambio internazionale delle informazioni, stabiliti dal [regolamento n. 904/2010], in relazione all’autorità interpellata e quella richiedente.</p> <p>3) Se sia possibile qualificare come interferenza illecita con i diritti del soggetto passivo uno scambio internazionale di informazioni che superi i termini stabiliti dal [regolamento n. 904/2010]».</p>									
<b>Dispositivo</b>									
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, letto alla luce del considerando 25 di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che non prevede termini il cui superamento può incidere sulla legittimità della sospensione di una verifica fiscale prevista dal diritto dello Stato membro richiedente in attesa della comunicazione, da parte dello Stato membro interpellato, delle informazioni richieste nell’ambito del meccanismo di cooperazione amministrativa istituito da tale regolamento.									
<b>Nota redazionale</b>									
<p>Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell’Unione europea è tornata a prendere in esame la disciplina relativa allo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie in materia iva di cui al Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. La CGUE, riprendendo alcune acquisizioni della giurisprudenza in materia di cooperazione in sede di imposizione diretta, riafferma la natura dei meccanismi di scambio di informazione quali strumenti a carattere endo-procedimentale, volti a regolamentare attività ad esclusiva rilevanza interna nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie coinvolte, i cui eventuali vizi non ledono alcuna posizione giuridica soggettiva del contribuente.</p> <p>In specie, a conclusione di una verifica fiscale nei confronti di Hydina, l’Amministrazione finanziaria slovacca aveva negato la sussistenza del diritto di detrazione dell’iva sul presupposto che tali cessioni non fossero mai avvenute.</p> <p>Le risultanze probatorie a fondamento della decisione di diniego del diritto di detrazione dell’iva erano il frutto di un’intensa attività investigativa portata avanti tramite due richieste di informazioni inoltrate dall’Amministrazione finanziaria slovacca, rispettivamente, a quella polacca ed a quella ungherese, conformemente alla procedura prevista dal Regolamento n. 904/2010.</p> <p>A tale riguardo, la questione controversa atteneva alle modalità di svolgimento dell’attività amministrativa: secondo la Hydina la verifica fiscale si era protratta eccessivamente superando il termine massimo di durata – pari ad un anno - previsto dalla legislazione fiscale slovacca. La Hydina rilevava in proposito che, seppure la decorrenza di tale termine potesse essere sospeso nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria slovacca avesse inoltrato una richiesta di informazioni di cui al Regolamento n. 904/2010, tale sospensione poteva operare solo nel rispetto delle norme del citato Regolamento n. 904/2010.</p> <p>Ebbene, secondo la Hydina nella vertenza in esame vi era stata una violazione del Regolamento n. 904/2010, in quanto l’Autorità interpellata aveva dato riscontro alla richiesta di informazioni proveniente dall’Autorità richiedente oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 10, § 1 del Regolamento n. 904/2010. Alla luce di tali considerazioni, la verifica fiscale risultava illegittima, in quanto si era protratta oltre l’intervallo massimo di durata consentito dal diritto interno, senza che potesse operare una valida causa di sospensione del predetto termine.</p> <p>Come appena anticipato, la prima questione sottoposta dal giudice del rinvio riguardava la natura, perentoria o ordinatoria, del termine trimestrale, dettato dal citato art. 10, § 1, entro il quale l’Autorità interpellata deve dare riscontro e fornire le informazioni.</p> <p>A tale riguardo la CGUE ha affermato che il termine dettato dal citato art. 10, § 1 ha natura meramente ordinatoria.</p> <p>Il percorso motivazionale della Corte si incentra, prima di tutto, sull’analisi del considerando n. 25 del Regolamento n. 904/2010.</p> <p>Secondo la Corte, malgrado tale passaggio dei ‘considerando’ costituisca un argomento che va a favore della qualificazione in ottica di perentorietà del termine de quo, occorre privilegiare una lettura che prenda in considerazione, in chiave sistematica, le norme del Regolamento n. 904/2010, che si pongono in stretta relazione con l’art. 10. In tale senso, secondo la CGUE, assumono rilievo centrale le disposizioni contenute agli artt. 11 e 12, che prevedono, rispettivamente, la facoltà delle Amministrazioni finanziarie coinvolte di convenire un termine diverso da quello trimestrale al ricorrere di determinate circostanze e la possibilità per l’Autorità interpellata di ottenere un’estensione del termine massimo di durata qualora incontri difficoltà nel reperire le informazioni richieste.</p> <p>Venendo alla seconda questione posta dal giudice del rinvio, la Corte osserva come l’eventuale mancato rispetto del termine di durata non determini alcuna conseguenza ‘sanzionatoria’ in capo alle Autorità coinvolte, né nei loro rapporti interni, né nei rapporti con il contribuente interessato, in quanto non vi sono norme nel Regolamento n. 904/2010 che prevedono sanzioni in caso di mancato rispetto del citato termine.</p> <p>La Corte risponde, in ultimo, al quesito del giudice del rinvio se l’eventuale illegittima applicazione del Regolamento n. 904/2010 possa vulnerare una posizione giuridica tutelata in capo al soggetto passivo interessato.</p> <p>Al riguardo, la Corte si sofferma sulla ratio delle disposizioni del Regolamento n. 904/2010, osservando come queste mirino a disciplinare unicamente rapporti tra Amministrazioni finanziarie, rispetto alle quali la posizione del contribuente non trova tutela.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									